Codice A1406C
D.D. 12 ottobre 2026, n. 657
Osservatorio regionale per la qualità della formazione in sanità (ECM). Approvazione regolamento di funzionamento interno.

ATTO DD 657/A1406C/2026 DEL 12/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'
A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Osservatorio regionale per la qualità della formazione in sanità (ECM). Approvazione regolamento di funzionamento interno.

Visto il decreto legislativo 229/99, di modifica al D.lgvo 502/92, nel quale, all'art. 16 quater, si legge che "…la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista", e che le singole Regioni debbono provvedere alla programmazione e alla organizzazione di programmi regionali per la formazione continua, elaborando obiettivi di interesse regionale e accreditando progetti di formazione di rilievo regionale (D.lvo 229/99- art. 16-ter, terzo comma);

Vista la Delibera n. 7 -2208 del 22.06.2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento relativo al sistema di governo regionale della Formazione Continua in sanità, delineato a seguito delle indicazione nazionali emanate in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, successivamente dettagliate nel Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010, nonché dagli accordi Stato Regioni del 19 aprile 2012 e del 2 febbraio 2017;

Vista la Delibera n. 10 – 3399 del 18 giugno 2021, con cui la Giunta Regionale ha approvato, in sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n. 7 – 2208 del 22 giugno 2011, il nuovo sistema di governo per la Formazione Continua in Sanità, che modifica ed integra la D.G.R. n. 7 – 2208 del 22/06/2011;

Rilevato che con lo stesso atto venivano individuati gli organismi facenti parte del sistema ECM regionale, fra cui l'Osservatorio regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina (ECM);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 219 del 13/04/2026 di nomina dei nuovi componenti dell'Osservatorio regionale sulla qualità della formazione continua in sanità;

Viste la Determinazione Dirigenziale n. 640 del 11.07.2014 di approvazione del Regolamento dell'Osservatorio regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina, e la successiva Determinazione Dirigenziale di modifica allo stesso, n. 528 del 10.08.2017;

Reso noto che l'Osservatorio regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina, nella seduta di insediamento del 18 giugno 2026, ha provveduto a revisionare ed approvare il

regolamento interno di funzionamento dell'organismo, così come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di approvare il regolamento proposto dall'Osservatorio;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto L.vo 229/99, di modifica al D.L.vo 502/92;
- Accordi Stato Regioni del 5 novembre 2009 e successivo Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010 e del 2 febbraio 2017;
- D.G.R. n. 7-2208 del 22.06.2011;
- D.G.R. n. 10-3399 del 18.06.2021;
- D.D. n. 640 del 11.07.2014;
- D.D. n. 528 del 10.08.2017;
- D.D. n. 219 del 13.04.2026;

determina

- di approvare il nuovo Regolamento per il corretto funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 della Statuto regionale e della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15,16 e 27 del D.Lvo 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)
Firmato digitalmente da Mario Raviola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All._A__Regolamento_Osservatorio.pdf
Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN SANITÀ

REGOLAMENTO INTERNO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE

Indice

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Composizione e durata
Art. 3 – Competenze
Art. 4 – Modalità di funzionamento
Art. 5 – Articolazione interna
Art. 6 – Rapporti con l'Assessorato regionale
Art. 7 – Norme finali e transitorie

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla Qualità della Formazione (di seguito "Osservatorio"), istituito con D.G.R. n. 7-2208 del 22/06/2011 e successiva D.G.R. n. 10-3399 del 18/06/2021 presso l'Assessorato alla Sanità – Settore "Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR", con funzioni di verifica della qualità della formazione erogata nell'ambito del sistema regionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

1.2 L'Osservatorio opera secondo principi di trasparenza, imparzialità, efficacia, economicità, collaborazione istituzionale e tracciabilità dell'azione amministrativa.

Art. 2 – Composizione e durata

2.1 L'Osservatorio è costituito da un numero massimo di 15 componenti, compresi un rappresentante della Commissione ECM regionale e il Dirigente del Settore "Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR" o suo delegato.

2.2 I componenti sono selezionati tra professionisti esperti nel campo della formazione sanitaria continua che abbiano manifestato il proprio interesse a far parte dell'Osservatorio, secondo modalità definite dalla competente struttura regionale (Regione)

2.3 I componenti restano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati tramite apposito provvedimento.

2.4 In caso di dimissioni, decadenza o impossibilità permanente a svolgere l'incarico, il componente viene sostituito secondo le modalità previste dal provvedimento regionale relativo alla nomina.

2.5 I componenti dell'Osservatorio sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi subentrati rispetto alle attività oggetto di valutazione o verifica.

2.6 La partecipazione all'Osservatorio avviene a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese, salvo diversa disposizione regionale.

2.7 L'Osservatorio nomina al proprio interno, a maggioranza dei componenti, un Coordinatore. Il Coordinatore resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 3 – Competenze

3.1 L'Osservatorio opera in sinergia con gli altri organismi del sistema regionale ECM per favorire lo sviluppo armonico e qualificato della formazione continua sul territorio regionale.

3.2 L'Osservatorio, su mandato dell'organo regionale competente, svolge funzioni di valutazione, verifica e analisi tecnico-scientifica dei dati relativi alla formazione continua in ambito regionale.
In particolare, l'Osservatorio:

a) nell'ambito della funzione di valutazione:
- monitora la coerenza delle attività formative dei provider con gli obiettivi formativi regionali, sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi.
- valuta le ricadute della formazione in termini di trasferibilità e impatto;

b) nell'ambito della funzione di verifica:
- monitora il numero di crediti formativi erogati per ciascuna professione in relazione ai Provider e anche alla luce degli indirizzi regionali e nazionali;
- verifica la coerenza dei piani di qualità con le attività dei provider

c) nell'ambito della funzione di analisi tecnico – scientifica:
- attraverso il cruscotto, reso disponibile sul portale regionale della formazione continua, raccoglie, elabora e fornisce alla committenza informazioni relative alla formazione erogata, alla popolazione formata, alla distribuzione territoriale dell'offerta formativa e all'accessibilità della formazione stessa;
- individua strumenti\indicatori a supporto dell'analisi

3.3 L’Osservatorio può predisporre report, relazioni e documenti tecnici a supporto della programmazione regionale in materia di formazione continua in sanità.

Art. 4 – Modalità di funzionamento

4.1 Per le attività di supporto organizzativo e amministrativo, comprese convocazioni, trasmissione della documentazione, raccolta delle presenze e verbalizzazione delle riunioni, l’Osservatorio si avvale del supporto degli uffici regionali competenti.

4.2 Il Coordinatore, in accordo con il Settore regionale competente:

- predispone l’ordine del giorno delle sedute;
- coordina e garantisce il regolare svolgimento dei lavori;
- cura il raccordo con eventuali gruppi di lavoro;
- promuove la raccolta di proposte e contributi sui temi oggetto di discussione;
- sovraintende alla predisposizione e approvazione dei verbali.

4.3 L’Osservatorio si riunisce con periodicità preferibilmente mensile, secondo un calendario programmato, presso l’Assessorato alla Sanità o in altra sede individuata dalla Regione. Le convocazioni sono trasmesse mediante posta elettronica o altro strumento digitale idoneo almeno sette giorni prima della data fissata nel corso della riunione precedente, salvo casi di urgenza debitamente motivati.
L’Osservatorio si riunisce in presenza; è ammessa, in via eccezionale e motivata, la partecipazione on-line. La presenza è puntualmente registrata e tracciata e la riunione è verbalizzata con approvazione nella seduta successiva
In caso di impedimento a partecipare, il titolare è tenuto a comunicare e motivare agli uffici regionali preposti ed al Coordinatore la propria assenza entro le 24 ore precedenti la convocazione. L’assenza del titolare a tre riunioni consecutive comporta, da parte del Coordinatore, la segnalazione alla competente direzione regionale ai fini della sua sostituzione.

4.4 Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni dell’Osservatorio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità si procede con il riavvio delle votazioni. Le votazioni avvengono di norma in forma palese.

Art. 5 – Modalità di lavoro

5.1 L'Osservatorio può articolarsi in gruppi di lavoro appositamente costituiti per l’approfondimento di specifici argomenti e\o obiettivi assegnati, con cadenze e modalità condivise al loro interno

5.2 I gruppi di lavoro riferiscono periodicamente all'Osservatorio sugli esiti delle attività svolte.

5.3 Qualora ritenuto necessario in relazione agli argomenti trattati, possono partecipare alle sedute componenti della Commissione ECM regionale ed esperti esterni con funzioni consultive e senza diritto di voto.

5.4 L'Osservatorio può collaborare ai gruppi di lavoro e alle attività promosse dall'Assessorato regionale nell'ambito del sistema ECM e verso Enti terzi.

5.5 L'Osservatorio partecipa alla progettazione delle attività formative rivolte ai ruoli ECM (referenti di qualità, auditor, progettisti...) e assicura la formazione ai propri componenti.

Art. 6 – Rapporti con l'Assessorato regionale

6.1 L'Osservatorio offre supporto alla Direzione Sanità valorizzando lo scambio di competenze e conoscenze con gli altri organismi regionali interessati.

6.2 L'Osservatorio trasmette annualmente alla Direzione regionale, Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, una sintetica relazione sulle attività svolte.

Art. 7 – Norme finali e transitorie

7.1 Il presente Regolamento può essere modificato su proposta motivata di ciascun componente dell'Osservatorio e con l'approvazione dei due terzi dei componenti.

7.2 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione con atto regionale.